



DETERMINAZIONE n. 511 del 18/10/2012

OGGETTO: Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Ortona, promosso dal Sig. Di Nardo P.A. c/Comune di Ortona. Resistenza in giudizio e nomina avvocato difensore dell'Ente.

L'anno duemiladodici il giorno 18 del mese di ottobre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n.7 del 10.07.2012

RICHIAMATE:

- le norme contenute negli artt. 107 e 169 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la delibera della Giunta Comunale n.61 del 18.04.2012 con la quale è stato definito il PEG per l'anno 2012;
- la delibera di C.C. n. 67 del 2.10.2008, con la quale veniva modificato l'art. 44 dello Statuto Comunale, che così recita: "I Dirigenti sono competenti alla promozione delle liti ed alla resistenza alle stesse e, quindi, provvedono alla nomina dell'avvocato difensore";

PREMESSO che il Sig. Di Nardo Pantaleone Antonio, rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimo Finizio, ha adito il Giudice di Pace di Ortona, per ivi sentire condannare l'Amministrazione comunale di Ortona al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorso alla Sig.ra Cieri in data 11.07.2011, nel mentre conduceva il veicolo di proprietà del Di Nardo;

RITENUTO necessario resistere nel giudizio di cui sopra, la cui udienza è stata fissata per il giorno 19.11.2012, procedendo alla nomina di un legale per la tutela degli interessi e delle ragioni dell'Ente, individuato nella persona dell'Avv. Roberto Danesi De Luca con Studio in Pescara – Viale Gabriele D'Annunzio, n.229 come da nota datata 12.10.2012, inviata a mezzo fax dall'AON per conto dell'Assicurazione Capannagroup s.r.l.;

CONSIDERATO che la gestione della causa di specie compete all'Assicurazione Capannagroup s.r.l. di Livorno, in forza di apposito contratto di assicurazione stipulato con la medesima e concernente la responsabilità civile per danni verso terzi;

CONSIDERATO che l'adozione del presente atto, pertanto, non comporta alcun onere finanziario per il bilancio comunale dal momento che le spese, le competenze e gli onorari del giudizio, in base alla citata polizza, sono a carico del suddetto Istituto di Assicurazione;

DETERMINA

1. Resistere nel giudizio promosso dal Sig. Di Nardo Pantaleone Antonio c/Comune di Ortona, per i motivi esposti in narrativa, nominando, su proposta all'Assicurazione Capannagroup s.r.l., l'Avv. Roberto Danesi De Luca del Foro di Pescara, che provvederà direttamente alla gestione della causa;
2. Concedere al nominato legale ogni potere e la più ampia facoltà di agire, per dire e dedurre a difesa di questo Ente in ogni stato, fase e grado del processo, compresa quella, se necessaria, di nominare sostituti, cioè di poter agire congiuntamente e disgiuntamente;
3. Dare atto che le spese relative al giudizio di che trattasi faranno carico interamente alla Società Capannagroup di Livorno.

Il Compilatore
(P.M.)

IL DIRIGENTE
(Dott. Giovanni De Marinis)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.39/1993